

STATUTO "MARCA APS"

Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1

Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1. Ai sensi degli artt. 35 e sgg. d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita, in forma di associazione, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Maturare Attraverso le Relazioni, la Cultura e l'Ambiente Associazione di Promozione Sociale" o, in forma abbreviata, "MARCA APS" (d'ora innanzi, la "Associazione").

1.2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora

innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

Articolo 2

Sede

2.1. L'Associazione ha sede in Camerino.

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

2.3. Il trasferimento di sede nell'ambito del Comune non comporterà modifiche dell'Atto Costitutivo, ma comporterà una comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo.

Articolo 3

Scopo

3.1. L'Associazione si ispira al fine di:

- perseguire il bene comune;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa

3.2. L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse

generale persegue, senza scopo di lucro, finalità mediante lo

svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma:

- di azione volontaria;
- di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi;
- di mutualità;
- di produzione o scambio di beni o servizi.

Articolo 4

Oggetto

4.1. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati della seguente attività di interesse generale:

a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e

all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,

con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche

o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse

generale di cui al presente articolo;

d) organizzazione e gestione di attività turistiche di

interesse sociale, culturale o religioso;

e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di

alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166,

e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

4.2. In via secondaria e strumentale l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che

costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

Articolo 5

Volontari e lavoratori dipendenti

5.1. L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.

5.2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 6

Durata

6.1. L'associazione ha durata indeterminata.

Titolo II - Associati

Articolo 7

Definizione di Associato

7.1. Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, lo "Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e

la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

7.2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

- a) Associati Fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costruzione dell'Associazione;
- b) Associati Benemeriti, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità, dei loro comportamenti;
- c) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti; precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

7.3. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).

Articolo 8

Numero minimo di Associati

8.1. L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale.

Articolo 9

Diritti e obblighi degli Associati

9.1. Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile

Articolo 10

Ammissione degli Associati

10.1. L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di

Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (d'ora innanzi,

la "Domanda") dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti

dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

10.2. L'Associazione può respingere la Domanda nel caso in cui

essa sia presentata da soggetti che abbiano:

- compiuto comportamenti in contrasto e/o non rispettosi delle disposizioni di legge;
- mancato rispetto alle disposizioni statuarie/o regolamentari dell'ente;
- condotte contrarie all'oggetto sociale dell'ente;
- mancato rispetto delle precedenti deliberazioni assembleari;
- commesso fatti ritenuti così gravi da provocare la non ammissione.

10.3. L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

10.4. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

10.5. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

10.6. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

10.7. In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso al Collegio dei Revisori, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

10.8. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

Articolo 11

Recesso dell'Associato

11.1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato

11.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

11.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

11.4. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

11.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo

all'Associato anteriormente al momento di efficacia del

recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al

pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel

quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Articolo 12

Esclusione dell'Associato

12.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

12.2. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione

sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

12.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere

comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata

o per posta elettronica certificata.

12.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione all'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui

essa è comunicata all'Associato escluso.

12.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia

impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta

l'impugnazione al Collegio Arbitrale:

a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;

b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.

12.6. L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione

è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per

l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia

per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa

la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

Titolo III - Patrimonio ed entrate

Articolo 13

Patrimonio iniziale

13.1. Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa.

Articolo 14

Entrate

14.1. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) il percepimento della Quota Annuale;
 - b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
 - c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificatamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;
 - d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificatamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
 - e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
 - f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
 - g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
 - h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
 - i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.
- 14.2. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento da Quota Iniziale e della Quota Annuale. È comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo

Statuto o alla Normativa Applicabile.

Articolo 15

Quota Iniziale e Quota Annuale

15.1. L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al

previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Iniziale")

15.2. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è

stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").

15.3. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico

regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale,

nel quale, tra l'altro:

a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale

e alle modalità del loro versamento;

b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;

c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

Articolo 16

Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

16.1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività

di raccolta fondi può essere svolta anche mediante

sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione e

erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando

risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza

nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a

quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

16.2. L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche

da suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in

forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di

apporto dell'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto

percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile diminuito di un punto percentuale.

16.3. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. E' comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

Articolo 17

Irripetibilità di apporti e versamenti

17.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

17.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabili; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 18

Incremento del patrimonio

18.1. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:
a) per effetto di apporti degli Associati destinati

a
incremento del patrimonio dell'Associazione;
b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le
disposizioni testamentarie) di soggetti diversi

dagli
Associati destinate a incremento del
patrimonio

dell'Associazione;
c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e
destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del
patrimonio

dell'Associazione;
d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano
provocato una diminuzione del valore del patrimonio
dell'Associazione;

e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a
patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate
ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta
non occorrente per finanziare l'attività corrente
dell'Associazione.

Articolo 19

Salvaguardia del patrimonio

19.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la
prudenza

e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la
consistenza del patrimonio dell'Associazione.

19.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il
patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio
ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa
Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di
perizia, prudenza e diligenza.

19.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio
Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e
diligenza, di destinare porzioni di
patrimonio

dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente
della Associazione.

Articolo 20

Divieto di distribuzione

20.1. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili
e

avanzi di gestione, fondi e riserve comunque
denominate a

fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,
amministratori e altri componenti degli
organi

dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 21

Patrimoni destinati a uno specifico affare

21.1. Ove ne ricorrano i presupposti il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati

a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.

Titolo IV - Sistema di governance

Articolo 22

Organi

22.1. Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, la "Assemblea");

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo

(d'ora innanzi, il "Vice Presidente");

d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");

e) il Tesoriere;

f) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);

g) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);

h) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);

22.2. L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima

libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Sezione I - Assemblea degli Associati

Articolo 23

Principi Generali

23.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

23.2. Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

23.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

23.4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo

collegiale.

Articolo 24

Competenze dell'Assemblea

24.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

24.2. L'Assemblea inoltre:

a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il

Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;

c) nomina, ove sia obbligatoria per legge o qualora lo

ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone

la revoca;

d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo

ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la

revoca;

e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro

confronti;

f) delibera sulle modifiche all'Atto Costitutivo e allo Statuto;

g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli

che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione,

in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;

h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;

i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 25

Convocazione dell'Assemblea

25.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli Associati o da almeno un terzo dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

25.2. L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia di Macerata.

25.3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

25.4. L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza:

a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;

b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

25.5. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i

Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 26

Presidenza dell'Assemblea

26.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua

assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.

26.2. Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

26.3. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo

svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 27

Deliberazioni dell'Assemblea

27.1. L'Assemblea è validamente costituita:

a) in prima convocazione, qualora vi partecipi almeno la

metà degli Associati;

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

27.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissata per la prima convocazione.

27.3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano

iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

27.4 Ogni Associato ha diritto a un voto.

27.5 Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore

Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di una delega.

27.6 Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto

favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

27.7 Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo

scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che

in seconda convocazione.

27.8 La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

27.9 Non è ammesso il voto per corrispondenza.

27.10 L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di

trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i

nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al

verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

Sezione II - Consiglio Direttivo

Articolo 28

Competenze del Consiglio Direttivo

28.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto

all'amministrazione dell'Associazione.

28.2 Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporre la revoca;
- b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- c) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- e) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- g) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- h) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

28.3 Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

28.4 Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.

Articolo 29

Composizione del Consiglio Direttivo

29.1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta

dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di sette a un massimo di nove Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

29.2. I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone

fisiche.

29.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere, e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

29.4. Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che abbia riportato sentenze di condanna penale.

Articolo 30

Gratuità dell'incarico

30.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato

Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle

spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 31

Durata della carica

31.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per due esercizi e

scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al secondo esercizio di durata della carica.

31.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza

dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

31.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, subentrerà il primo tra coloro che sono risultati "non eletti" nelle elezioni del Consiglio Direttivo, nell'ordine di preferenza da esse risultate. Il Consigliere subentrato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Nel caso in cui risulti esaurita la lista dei "non eletti", la carica resterà vacante fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica, dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

31.4. I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 32

Convocazione del Consiglio Direttivo

32.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni

qualvolta questi lo ritenga opportuno ne sia fatta richiesta da almeno 3 Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

32.2. La Convocazione è effettuata con avviso spedito mediante

posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

32.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri

e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima

dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

32.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 33

Deliberazioni del Consiglio Direttivo

33.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora

siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

33.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in

caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

33.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

33.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

33.5. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

33.6. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo

33.7. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi

con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da

ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di

Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione

della decisione.

33.8. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di

trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i

nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto

foglio di presenza deve essere allegato al verbale

dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria,

vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi

audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali agli

intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 34

Responsabilità dei Consiglieri

34.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art.

28, CTS.

Articolo 35

Comitato Esecutivo

35.1. Il Comitato Esecutivo, qualora nominato all'unanimità dal Consiglio Direttivo, è composto dal Presidente e da altri

2 Consiglieri.

35.2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona, secondo

le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.

85.3. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Sezione III - Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

Articolo 36

Presidente e Vice Presidente

36.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficace andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al

Consiglio Direttivo.

36.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

36.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente

può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

36.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuisce ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 37

Segretario

37.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od

opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

37.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

37.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.

Articolo 38

Tesoriere

38.1. Il Tesoriere:

- a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Sezione IV - Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 39

Composizione dell'Organo di Controllo

39.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllatore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio di Controllori.

39.2. In caso di nomina di un Controllatore Unico è nominato anche un Controllatore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto

dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllatore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

39.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla

revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

• un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali;
oppure:

- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

39.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle

seguenti categorie:

• soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali;
oppure:

- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

39.5. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge delle funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori

Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 40

Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

40.1 Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto

grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i
parenti e gli affini entro il quarto
grado degli
amministratori delle società controllate dall'Associazione;
c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società
da questa controllate da un rapporto di lavoro
o da un
rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera
retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale
che ne compromettano l'indipendenza;
d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei
Revisori Legali;
e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di
soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine
dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di
professore universitario di ruolo in materie economiche o
giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Articolo 41

Durata in carica dell'Organo di Controllo

41.1. L'Organo di Controllo dura in carica per 2 esercizi e
scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al secondo
esercizio di durata della sua carica.

41.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 42

Compiti e funzionamento dell'Organo di Controllo

42.1. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di
diritto

alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del
Comitato Esecutivo.

42.2. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente
ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia
fatta

richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

42.3. La convocazione è effettuata con avviso spedito
mediante

posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del
giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da
trattare.

42.4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri
del

Collegio dei Controllori almeno otto giorni
prima

dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno
tre giorni prima.

42.5. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito
qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è

comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

42.6. Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro

del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

42.7. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

42.8. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

42.9. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

42.10. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

42.11. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli

intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di

trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati inominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto

foglio di presenze deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria,

vengano indicati nell'avviso di convocazione, i luoghi

audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano

affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo
ove
sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto
verbalizzante.

Articolo 43

Compenso dell'Organo di Controllo

43.1. Dalla nomina a membri dell'Organo di Controllo non
consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate per l'attività
prestata
ai fini dello svolgimento della funzione. Fatta salva la
facoltà dell'Assemblea di determinare un compenso nei limiti
previsti dell'articolo 8 CTS.

Articolo 44

Esercizio della funzione di revisione legale

44.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una
persona fisica o da una società iscritti nel
Registro dei
Revisori Legali.

Articolo 45

Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

45.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo
e
del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Titolo V - Bilanci, libri e scritture

Articolo 46

Esercizi associativi

46.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla
base
di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio
e
terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 47

Bilancio d'esercizio

47.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio
d'esercizio, redatto e depositato secondo la
Normativa
Applicabile.

Articolo 48

Bilancio sociale

48.1. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale,
redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 49

Scritture contabili

49.1. L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte
dalla Normativa Applicabile.

Articolo 51
Libri de
50.1
No

Articolo 50

Libri dell'Associazione

50.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- a) il Libro degli Associati;
- b) il Registro dei Volontari;
- c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono trascriversi anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Libro delle Adunanze delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- f) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

50.2. Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime

norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati.

Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

50.3. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni

Associato, il quale può estrarne copie.

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.

50.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazione del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati hanno il diritto di esaminare detto Libro, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea degli Associati.

50.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie. Gli Associati hanno il diritto di esaminare detto Libro, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo

ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea degli Associati.

50.6. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli Associati e i Consiglieri hanno il diritto di esaminare detto Libro, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta all'Organo di Controllo. L'Organo di Controllo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea degli Associati.

Titolo VI - Estinzione e scioglimento

Articolo 51

Devoluzione del patrimonio

51.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Titolo VII - Arbitrato

Articolo 52

Clausola compromissoria

52.1 Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

52.2 La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Macerata.

52.3 L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella

le En
e di

Provincia ove l'Associazione ha sede.

52.4 Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Gen. Bk

Luigi Alberto Pierdominici



LUIGO F DATA: CAMERINO 22/11/2022

REGISTRO PRESENZE DEI SOCI

